

REGOLAMENTO (CE) N. 1771/1999 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 1999
relativo alla fornitura di frumento tenero e di segala panificabili alla Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1125/1999 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;
- (2) considerando che, per la realizzazione delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno indire una gara per l'aggiudicazione della fornitura di diverse partite di frumento tenero e di segala panificabili detenuti nelle scorte d'intervento;
- (3) considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alle forniture di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;
- (4) considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d'intervento, di 180 000 t (peso netto) di frumento tenero panificabile e di 80 000 t (peso netto) di segala panificabile, da consegnare nei luoghi di destinazione di ciascuna partita indicati nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 111/1999. La fornitura va effettuata nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La gara concerne la fornitura di tre partite di frumento tenero panificabile e di due partite di segala panificabile, conformi alle disposizioni stabilite per la qualità minima, applicabili agli acquisti all'intervento al momento della pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Per una partita la fornitura comporta:

- a) la presa in carico della merce, su un mezzo di trasporto, all'uscita dei magazzini dell'organismo d'intervento indicati nell'allegato II;

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 41.

e

- b) il trasporto con mezzi adeguati fino ai luoghi di destinazione e la consegna entro la data stabilita nell'allegato I. Nel caso di trasporto per mare, una sola nave dev'essere utilizzata per una merce da consegnare presso un porto marittimo di destinazione o di trasbordo determinato.

Articolo 3

1. Ogni offerta deve vertere su un'intera partita definita all'allegato I.
2. Le offerte vanno presentate all'organismo d'intervento che detiene il prodotto da consegnare e il cui indirizzo figura all'allegato II.
3. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 19 agosto 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Qualora la fornitura di una partita non sia aggiudicata alla scadenza di tale termine, è fissato un secondo termine di presentazione che scade il 31 agosto 1999 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

In tale evenienza, tutte le date stabilite nell'allegato I sono prorogate di quattordici giorni.

4. Se all'atto della presentazione dell'offerta l'offerente dichiara per iscritto che, nel caso venisse fissato il secondo termine di cui trattasi, è sua intenzione presentare una nuova offerta, l'organismo d'intervento conserva, fino a quando gli sia stata comunicata la decisione della Commissione in merito alle offerte pervenute nel secondo periodo di presentazione, gli originali della cauzione di gara e dell'impegno dell'istituto finanziario di costituire la cauzione di fornitura prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 111/1999. In tale evenienza, e in deroga alla disposizione citata, la seconda offerta non è accompagnata dall'originale dei due documenti di cui trattasi.

Articolo 4

1. La cauzione di gara è fissata a 25 EUR/t.
2. La cauzione di fornitura è fissata a 150 EUR/t. Essa dev'essere costituita conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, compilato conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 111/1999, è rilasciato nei luoghi di destinazione dall'organismo di sorveglianza designato dalla Commissione e firmato dalle autorità indicate nell'allegato III.